

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013

1. Ricorso JUVENTUS F.C.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito gara Juventus/Milan del 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 20.000,00

2. Ricorso PROCURA FEDERALE

RESPINTO

avverso il proscioglimento del Sig. Andrea Luci e della Società Livorno Calcio seguito proprio deferimento per violazione, rispettivamente, dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 7322/824 pf12-13/SP/blp del 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA **RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 al sig. Zamparini Maurizio;
- ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5 comma 1, C.G.S. - nota n. 7541/1067 pf12-13/SS/blp del 20.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

4. Ricorso Sig. FRANZA PIETRO**RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

5. Ricorso FRANZA VINCENZO**RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

6. Ricorso CAMBRIA FRANCESCO**RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

7. Ricorso SANTAMAURA DOMENICO**RINVIATO** per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui

all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

8. CUTRI' CARMELO SAVINO

RINVIATO per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

9. Ricorso GALLETTI STEFANO

RINVIATO per la sola Camera di Consiglio.

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno), inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

**10. Ricorso GASPARIN SERGIO RINVIATO per la sola Camera di Consiglio.
(all'epoca dei fatti Amministratore delegato
e Legale rappresentante *pro tempore* Calcio
Catania S.p.A.)**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85 lettera A) paragrafo VI N.O.I.F. – nota n. 3521/359 pf12-13 SP/blp del 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013)